

REGOLAMENTO (CE) N. 2584/98 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 710/95 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in seguito denominato «Regolamento di base», in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1048/90⁽²⁾ il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con schermo di piccole dimensioni, con la diagonale dello schermo compreso tra 15,5 cm e 42 cm, originari della Repubblica di Corea, in seguito denominati «televisori con schermo di piccole dimensioni».
- (2) Con il regolamento (CEE) n. 2093/91⁽³⁾ il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di televisori con schermo di piccole dimensioni, originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 710/95⁽⁴⁾ il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm (in seguito denominati «televisori a colori») originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Corea, di Singapore e della Thailandia. Nel corso di questo procedimento era stato stabilito che la distinzione tra apparecchi riceventi per la televisione in funzione delle dimen-

sioni dello schermo non era più giustificata e, pertanto, il procedimento era stato iniziato nei confronti di tutti i televisori a colori, compresi quelli con schermo di piccole dimensioni. Tuttavia, in considerazione del fatto che erano già in vigore misure antidumping nei confronti dei televisori con schermo di piccole dimensioni originari della Corea e della Repubblica popolare cinese, il campo di applicazione dell'inchiesta e dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 710/95 riguardo a questi paesi esportatori è stato limitato agli apparecchi riceventi per la televisione a colori, con la diagonale dello schermo superiore a 42 cm, ovvero ai televisori a colori a grande schermo.

B. INCHIESTE RELATIVE AL RIESAME

- (4) Dopo la pubblicazione, nell'ottobre 1994, di un avviso di imminente scadenza del dazio antidumping in vigore sulle importazioni di televisori con schermo di piccole dimensioni originari della Corea⁽⁵⁾, nel dicembre 1994 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame presentata dalla associazione europea dell'industria dell'elettronica di consumo (EACEM), per conto dei produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale dei prodotti in questione. La domanda conteneva elementi di prova dell'aumento del dumping, sulla base del confronto tra i prezzi del prodotto in questione venduto in Corea e i relativi prezzi all'esportazione nella Comunità. L'EACEM ha inoltre affermato che la scadenza delle misure implicava il rischio della persistenza o di un'intensificazione del dumping. Riguardo al pregiudizio, la domanda conteneva elementi di prova della sostanziale sottoquotazione dei prezzi da parte delle esportazioni coreane e dell'insufficiente redditività dell'industria comunitaria.

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18).

(2) GU 107 del 27. 4. 1990, pag. 56. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2900/91 (GU L 275 del 2. 10. 1991, pag. 24).

(3) GU L 195 del 18. 7. 1991, pag. 1.

(4) GU L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 3.

(5) GU C 303 del 29. 10. 1994, pag. 3.